

GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

DECISIONE N. 12 DEL 25.3.2024

Il Giudice Sportivo Nazionale,

- ritenuta la propria competenza a decidere ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 18 e seguenti del vigente regolamento di Giustizia Sportiva FPI;
- letto ed esaminato il referto relativo alla riunione svoltasi a Piedimonte Matese il 16 marzo 2024;
- lette ed esaminate le note e i rilievi di carattere disciplinare a firma del CDR;
- ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 14 e 18 del Regolamento di Giustizia Sportiva FPI, assume il seguente:

PROVVEDIMENTO

- a) rilevato che le dichiarazioni del Commissario di Riunione e/o di altro Ufficiale di Gara, hanno presunzione di attendibilità e credibilità e sono da considerarsi fonte privilegiata, in quanto rese da soggetti che, in tale contesto, hanno un ruolo di terzietà rispetto alle parti in causa, alle società affiliate, agli atleti ed ai soggetti accompagnatori,
- b) rilevato che il referto arbitrale è prova legale assistita da fede privilegiata in relazione ai fatti che l'arbitro attesta essere accaduti in sua presenza e la sua messa in discussione va fatta con querela di falso e deferimento dell'arbitro alla Procura Federale (si veda per tutte Collegio di Garanzia del CONI decisione n. 23 del 03/03/2021);
- c) tenuto conto dell'art. 30 del regolamento I.B.A.;
- d) tenuto conto degli artt. 54 e 55 del Regolamento di Giustizia Sportiva della FPI;

CONDANNA

Il tesserato Alloca Cristian, della ASD Guantone d'Oro, alla sanzione della censura ex art. 59 del Regolamento di Giustizia Sportiva della FPI, per essere venuto meno al dovere di scrupolosa osservanza dei citati artt. 54, 55 del Regolamento di Giustizia Sportiva della FPI e dell'art. 30 del Regolamento I.B.A. durante la riunione di pugilato svoltosi a Piedimonte Matese il 16 marzo 2024, ed in particolare: *"al termine del proprio incontro, perso per squalifica, appena sceso dal ring dava un calcio allo sgabello dell'angolo rosso facendolo rotolare in terra."* Fatti accertati in Piedimonte Matese a far data dal 16 marzo 2024.

Dispone la comunicazione e pubblicazione del presente provvedimento secondo quanto previsto dal vigente Regolamento di Giustizia Sportiva.

Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Massimo VANNINI

Massimo Vannini